

## **COMPETITIVITÀ** *Agrotecnici, competenza fondiaria*

Sono di competenza anche degli iscritti all'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale. Questa precisazione è contenuta nell'art. 1 bis, 16 comma, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 116 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 2014 n. 72).

Con tale norma è stato interpretato l'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251 (come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), sostenendo che «sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attività di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale».

Il presidente del collegio nazionale degli agrotecnici, Roberto Orlandi, ha commentato la portata di tale norma affermando che «con questo chiarimento legislativo è stata messa fine alla continua incertezza sulle competenze e resa giustizia alla elevata professionalità degli iscritti nell'albo degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, i quali da oggi sanno di potere pacificamente attendere alle loro attività, scevri da conflitti, mentre la maggiore concorrenza fra la nostra e le altre categorie, che iscrivono le medesime classi di laurea, si svolgerà in condizioni di maggiore parità, all'interno di un quadro legislativo meglio definito, portando indiscussi benefici sia per al mercato dei servizi professionali che per gli stessi albi coinvolti, obbligati a operare in modo più accorto e con maggiore riguardo verso i loro iscritti e verso i cittadini-consumatori».

*Marco Ottaviano*